

## REGOLAMENTO (CE) N. 1655/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1999

recante modifica del regolamento (CE) n. 2236/95 che stabilisce i principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee

IL PARLAMENTO EUROPEO  
E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni <sup>(3)</sup>,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(4)</sup>,

- (1) considerando che, in base all'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 2236/95 <sup>(5)</sup>, risulta necessario introdurre una serie di modifiche al regolamento in questione;
- (2) considerando che è necessario agevolare il finanziamento di alcuni progetti includendo tra le forme possibili di aiuto un contributo per la costituzione di capitale di rischio; che è auspicabile utilizzare le risorse finanziarie previste dal regolamento (CE) n. 2236/95 per rendere massima la partecipazione di capitali privati;
- (3) considerando che una parte di capitale di rischio nel pacchetto finanziario relativo a un progetto può contribuire ad avviare il partenariato pubblico e privato nel settore dei progetti di reti transeuropee; che la disponibilità di capitale di rischio per le reti transeuropee, soprattutto durante le fasi preliminari, è limitata;
- (4) considerando che è opportuno consentire, sino all'1% dell'importo totale per il periodo 2000-2006, le partecipazioni al capitale di rischio per fondi di investimento che si prefiggono prioritariamente di fornire capitali di rischio ai progetti di reti transeuropee, al fine di sperimentare tale nuova forma di finanziamento; che tale

limite potrà essere aumentato fino al 2% a seguito di un riesame del funzionamento di tale strumento; che occorrerà inoltre esaminare l'eventuale futura estensione della stessa;

- (5) considerando che è auspicabile, a fini di maggiore trasparenza e a riscontro delle attese per progetti o gruppi di progetti che sono caratterizzati da rilevante fabbisogno finanziario a lungo termine, che siano elaborati programmi pluriennali indicativi in settori o campi specifici; che è auspicabile che tali programmi indichino gli importi complessivi e annuali degli aiuti che possono essere assegnati per un determinato periodo ai progetti o gruppi di progetti in questione e che dovrebbero costituire un riferimento per le decisioni annuali di concedere il contributo finanziario entro i limiti degli stanziamenti di bilancio annuali quando essi sono conformi ai pertinenti programmi indicativi pluriennali; che, tuttavia gli importi annuali indicati in tali programmi non comportano impegni di bilancio;
- (6) considerando che deve essere possibile per i progetti o gruppi di progetti di beneficiare di decisioni successive di sostegno finanziario;
- (7) considerando che nelle domande di contributo finanziario per un progetto occorre presentare una ripartizione dettagliata delle stime relative alle fonti di contributo da parte della Comunità e di autorità pubbliche nazionali, regionali e locali nonché alla portata dei contributi finanziari del settore privato;
- (8) considerando che gli aiuti finanziari concessi devono essere soppressi, tranne in casi debitamente motivati, se le azioni relative non sono avviate entro una data determinata;

<sup>(1)</sup> GU C 175 del 9.6.1998, pag. 7 e

GU C 27 del 2.2.1999, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU C 407 del 28.12.1998, pag. 120.

<sup>(3)</sup> GU L 93 del 6.4.1999, pag. 29.

<sup>(4)</sup> Parere del Parlamento europeo del 19 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 186), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 49 del 22.2.1999, pag. 4) e decisione del Parlamento europeo del 6 maggio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 giugno 1999.

<sup>(5)</sup> GU L 228 del 23.9.1995, pag. 1.

- (9) considerando che è necessario includere le attività del Fondo europeo per gli investimenti tra gli strumenti finanziari della Comunità con i quali va coordinata l'azione in forza del regolamento (CE) n. 2236/95;